



Ministero dell'Istruzione
dell'Università e della Ricerca



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia
scuolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZE E AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO (FSE-FESR)

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI BOTTICINO

Via Udine, 6 – 25080 Botticino Mattina - CF 80064290176 - Tel. 030 2693113 – Fax: 030 2191205

email: bsic872007@istruzione.it pec: bsic872007@pec.istruzione.it web: <http://www.icbotticino.edu.it>

Botticino 20/01/2022

Agli Atti

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO che il comma 333 dell'art. 1 legge 23 dicembre 2014 N. 190 dispone che, a decorrere dal 1 settembre 2015, i Dirigenti Scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, N° 662 per i primi 7 giorni di assenza del personale ATA;

VISTO le assenze dal servizio per motivi di familiari di n. 2 collaboratori scolastici;

VERIFICATA l'impossibilità di assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico senza la sostituzione;

CONSIDERATO l'obbligo di

1. garantire il rispetto delle scelte delle famiglie, contenute nel POF;
 2. garantire l'osservanza delle norme di sicurezza di cui al D. L.vo n. 626/99 e al D.L.vo 81/2008 e quindi evitare situazioni di pericolo senza incorrere in un inevitabile difetto in organizzando e in vigilando;
 3. assolvere agli obblighi e al dovere di vigilanza sui minori e alla predisposizione di ogni cautela indispensabile affinché gli alunni possano usufruire del servizio in condizioni di sicurezza;
 4. non compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito;
- CONSIDERATO che la Legge 190/2014, nel disporre il divieto di conferimento delle supplenze per i primi sette giorni precisa che debbono restare ferme "la tutela e la garanzia dell'offerta formativa", facendo obbligo al Dirigente Scolastico di assicurare l'erogazione della assistenza e vigilanza;

VISTA la nota prot.2116 del 30 settembre 2015 del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del MIUR, che fornisce chiarimenti in materia di supplenze brevi del personale docente e ATA e prende atto dell'impossibilità per le scuole di rispettare il divieto di sostituzione dei docenti assenti nel primo giorno di assenza e collaboratori scolastici assenti nei primi sette giorni di assenza previsto dai commi 332 e 333 della legge di stabilità 2015

DETERMINA

di procedere al conferimento di una supplenza breve con la procedura d'urgenza di un collaboratore scolastico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Giampiero Cerri

Firmato digitalmente da GIAMPIERO CERRI